

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di MASSIMILIANO MATTEUCCI, MASSIMO ZUCCARI

DURC e scostamento ragionevole: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3/2025, ha chiarito che le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e concorrono al calcolo dello "scostamento non grave". Pertanto, se l'importo delle sanzioni supera 150 euro, il DURC non può essere rilasciato.

Con risposta all'interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito risposte ad ANPIT, ossia l'Associazione Nazionale per Industria e Terziario, sul tema del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), strumento fondamentale per le imprese sotto diversi profili, basti pensare al settore degli appalti, oltre a costituire un requisito essenziale per l'accesso alle agevolazioni.

In via preliminare, occorre precisare che **il DURC consiste in una verifica**, effettuabile con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, avente a oggetto la **regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi nei confronti di Inps, Inail e, se del caso, anche Casse Edili**. Il controllo si estende ai pagamenti dovuti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. In caso sia attestata la regolarità dei versamenti, il DURC regolare avrà validità per 120 giorni dalla data di richiesta; in caso contrario, le autorità competenti emetteranno un invito a regolarizzare e il richiedente avrà 15 giorni di tempo per aderirvi e ottenere il rilascio del documento. In mancanza, saranno avviate le procedure di accertamento e sanzione.

Con l'interpello, l'Associazione **chiedeva se sia possibile interpretare la nozione di "scostamento non grave"** di cui all'art. 3, c. 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), e, dunque, prive di un'effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l'ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva. Il predetto art. 3 specifica che le autorità sono comunque tenute al rilascio del DURC regolare in caso di: - rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione; - sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; - crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; - crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; - crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; - crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Infine, la regolarità sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile; in particolare, l'omissione deve essere pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Secondo il Ministero del Lavoro, l'interpretazione prospettata da ANPIT **non è condivisibile in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono**. Inoltre, la normativa quantifica in maniera esatta lo scostamento non grave e, a prescindere che si tratti del contributo omesso o della relativa sanzione, le autorità competenti dovranno attenersi esclusivamente alla verifica del superamento o meno della cifra indicata dalla legge. Quindi, **anche nel caso in cui lo scostamento riguardi esclusivamente sanzioni non pagate, se il relativo importo dovesse essere superiore a 150,00 euro, si sarebbe in presenza di una causa ostativa al rilascio del DURC regolare**.